

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 827

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1996**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo dell'Accordo .....	»	6
Scambio di note interpretative .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di concludere un accordo di sede con l'Ufficio per l'Italia della Lega degli Stati arabi è andata facendosi sempre più pressante nel corso degli ultimi anni, parallelamente alla crescente consapevolezza dell'importanza centrale attribuita dall'Italia ad un positivo e proficuo rapporto con il mondo arabo e con l'organizzazione che istituzionalmente lo rappresenta.

Occorre infatti far presente che al momento della sua apertura, risalente al 1960, all'Ufficio non venne concesso lo *status* diplomatico, anche perché ciò avrebbe significato un riconoscimento di fatto della personalità giuridica internazionale della Lega araba, che a quel tempo né l'ONU né gli Stati presso i quali erano stati aperti altri Uffici le riconoscevano. Ai locali dell'Ufficio veniva infatti accordata esclusivamente una speciale protezione mediante adeguate misure di sicurezza, mentre i funzionari dell'Ufficio erano beneficiari di *status* privilegiato non già in via diretta, bensì perché, secondo la prassi invalsa, questi ultimi venivano notificati tra il personale di rappresentanze diplomatiche di Stati arabi.

L'inattualità di tale situazione, accentuata dal fatto che altri Paesi dell'Unione europea, quali Belgio, Spagna, Grecia ed Austria, avevano nel frattempo concluso con la Lega araba accordi di sede che riconoscono lo *status* diplomatico agli Uffici nei rispettivi Paesi, si è confermata nell'autunno dello scorso anno, quando il Segretario generale della Lega araba, Meguid, ha comunicato al nostro ambasciatore a Il Cairo l'intenzione della Lega di «congelare», per ragioni legate alla difficile situazione finanziaria attraversata dall'organizzazione panaraba, quattro uffici di rappresentanza all'estero, tra cui quello di Roma.

Già da tempo in fase di gestazione, l'idea di concludere con la Lega araba un accordo

di sede, che avrebbe assicurato all'Ufficio per l'Italia agevolazioni fiscali e quindi minori oneri di bilancio, si è rivelata pertanto la condizione irrinunciabile per garantire la permanenza nel nostro Paese di un contatto continuativo con la Lega, che solo un Ufficio di rappresentanza stabile può assicurare.

L'accordo in esame, concluso dopo circa dieci mesi di negoziati con la Lega araba, sentite tutte le amministrazioni interessate, non differisce sostanzialmente da analoghi trattati stipulati con altre organizzazioni aventi sede od uffici in Italia e recentemente ratificati (ad esempio con l'*International Plant Genetic Resources Institute - IPGRI*, con il Centro dell'Organizzazione internazionale del lavoro - OIL di Torino).

Si illustra succintamente, di seguito, il contenuto dei singoli articoli:

l'articolo 1 riconosce all'Ufficio della Lega araba la personalità giuridica e l'immunità giurisdizionale funzionale;

l'articolo 2 riconosce l'inviolabilità della sede dell'Ufficio al pari di una missione diplomatica, mentre l'articolo 3 assicura all'Ufficio la piena disponibilità dei propri fondi rispetto alla legislazione italiana;

l'articolo 4 prevede che all'Ufficio vengano concesse le stesse esenzioni fiscali e doganali che vengono concesse alle rappresentanze diplomatiche, e l'articolo 5 dispone che l'Ufficio possa godere del trattamento agevolato sull'acquisto di tre autovetture;

l'articolo 6 prevede la libera circolazione delle pubblicazioni ufficiali della Lega nel rispetto della legislazione italiana, mentre l'articolo 7 conferisce all'Ufficio lo stesso trattamento riservato alla corrispondenza delle missioni diplomatiche;

l'articolo 8 riguarda lo *status* del personale, al quale viene concesso lo stesso trat-

tamento previsto per il personale delle altre organizzazioni internazionali presenti sul territorio;

gli articoli 9 e 10 riguardano le immunità riconosciute ai funzionari di prima e seconda categoria, riconoscendo loro lo stesso trattamento concesso ai corrispondenti funzionari delle missioni diplomatiche;

gli articoli 11 e 12 riguardano l'inviolabilità e l'immunità giurisdizionale per i dipendenti dell'Ufficio nell'esercizio delle funzioni ed i limiti posti alla medesima;

l'articolo 13 prevede il rilascio da parte del Ministero degli affari esteri di una carta d'identità ai funzionari dell'Ufficio la cui lista deve essere presentata sempre aggiornata al Ministero stesso;

l'articolo 14 prevede l'esenzione da responsabilità per le attività dell'Ufficio, il quale sarà coperto da adeguata assicurazione;

l'articolo 15 obbliga il personale dell'Ufficio a dotarsi di assicurazione sanitaria e previdenziale;

l'articolo 16 disciplina la soluzione delle controversie fra le Parti, attraverso l'istituzione di una Commissione di arbitrato *ad hoc*, composta di tre membri. Concludono l'accordo le clausole di rito.

Su richiesta del Ministero di grazia e giustizia è stato concluso nelle date 21 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996, uno scambio di note interpretative in cui si chiarisce che la dizione «familiari», riportata negli articoli 9 e 10, include soltanto il coniuge ed i figli.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 18 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA LEGA DEGLI STATI ARABI

Il Governo della Repubblica Italiana (in seguito "Repubblica Italiana") da una parte e la Lega degli Stati Arabi (in seguito "Lega") dall'altra, nel desiderio di sviluppare le reciproche relazioni e rafforzare la solidarietà Italo-Araba, hanno deciso di formalizzare il seguente accordo per agevolare l'attività dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi in Roma (in seguito "Ufficio").

## Articolo 1

(Personalità giuridica e immunità giurisdizionale)

L'Ufficio avrà la personalità giuridica e la capacità di:

- a) acquistare o alienare beni mobili e immobili;
- b) sottoscrivere contratti;
- c) promuovere azioni legali.

L'Ufficio godrà dell'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, tranne in quei casi particolari in cui il Capo dell'Ufficio vi rinunci espressamente.

L'inclusione in un contratto nel quale l'Ufficio è parte di una clausola in cui è riconosciuta la giurisdizione di un giudice italiano costituirà una formale rinuncia all'immunità per tutto ciò che è attinente al predetto contratto.

Tuttavia, tranne nel caso di una clausola espressamente contraria, tale rinuncia non sarà estesa all'immunità dalle misure di esecuzione.

## Articolo 2

(Inviolabilità)

I locali, gli archivi ed i documenti dell'Ufficio godranno della inviolabilità riconosciuta ai locali delle Missioni diplomatiche accreditate in Italia. In particolare, essi sono esenti da qualsiasi tipo di perquisizione, sequestro o da qualsiasi altra misura di natura esecutiva o giudiziale.

## Articolo 3

(Libera disponibilità di fondi)

L'Ufficio può:

- a) ricevere fondi o valuta straniera e conservare i propri conti in qualsiasi tipo di valuta;
- b) trasferire liberamente i propri fondi o valuta da uno Stato ad un altro, o all'interno di uno Stato, e convertire in qualsiasi altra valuta ciò che è in proprio possesso nel pieno accordo con la vigente legislazione italiana.

Articolo 4  
(Imposte)

L'Ufficio, i suoi beni, redditi e averi sono esenti da qualsiasi forma di imposizione diretta.

Le operazioni e transazioni che l'Ufficio effettua nell'ambito dei suoi fini istituzionali sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta, eccetto quelle che costituiscono il corrispettivo di servizi resi.

L'Ufficio è esente, per gli oggetti importati od esportati ad uso ufficiale, dai dazi doganali e da tributi connessi di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli corrispondenti a spese di immagazzinaggio e trasporto. Gli articoli importati in franchigia non saranno venduti né alienati in Italia senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, contattato per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

Articolo 5  
(Autovetture)

Per le esigenze ufficiali, l'Ufficio potrà acquistare sul mercato nazionale in esenzione dall'IVA od importare in franchigia doganale tre autovetture ogni tre anni, per le quali la Repubblica Italiana concederà all'Ufficio le medesime agevolazioni concesse abitualmente alle Missioni Diplomatiche accreditate in Italia.

Articolo 6  
(Pubblicazioni ufficiali)

L'importazione e l'esportazione di pubblicazioni ufficiali non saranno soggette a misure restrittive, fermo restando la loro compatibilità con la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Articolo 7  
(Comunicazioni)

Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e l'invio di ogni tipo di documenti, l'Ufficio godrà di un trattamento analogo a quello concesso dalla Repubblica Italiana alle Rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia.

L'Ufficio avrà il diritto di usare codici e di inviare e ricevere corrispondenza ufficiale attraverso bollette debitamente identificate e sigillate, che godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunità delle valigie diplomatiche.

Articolo 8  
(Personale)

Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ufficio determineranno di comune accordo il numero dei funzionari di prima e di seconda categoria dell'Ufficio.

L'Ufficio informerà il Ministero degli Affari Esteri riguardo:

- a) la nomina dei membri del personale e la loro cessazione dalle funzioni presso l'Ufficio;
- b) l'arrivo e la definitiva partenza dall'Italia dei membri del personale e dei loro familiari.

Articolo 9  
(Funzionari di prima categoria)

I funzionari di prima categoria dell'Ufficio ed i loro familiari, non di cittadinanza italiana né permanentemente residenti in Italia, godranno delle immunità e dei privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici accreditati in Italia.

Le immunità sono concesse nell'esclusivo interesse dell'Ufficio. Il Capo dell'Ufficio può rinunziarvi, qualora le stesse interferiscano con il corso della giustizia.

Resta salvo l'obbligo dei funzionari di rispettare la legislazione italiana e di non abusare delle predette immunità.

Articolo 10  
(Funzionari di seconda categoria)

I funzionari di seconda categoria ed i loro familiari, non di cittadinanza italiana né permanentemente residenti in Italia, godranno dello stesso trattamento previsto per i membri del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia.

Articolo 11  
(Inviolabilità ed immunità giurisdizionale per atti funzionali)

I membri del personale dell'Ufficio, indipendentemente dalla loro cittadinanza e nei limiti delle parole dette o scritte e di tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, godono:

- a) dell'inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;
- b) dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, che sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni ufficiali.

Articolo 12  
(Limitazione dell'immunità giurisdizionale civile e amministrativa)

L'immunità giurisdizionale di cui agli articoli 9, 10 ed 11 non verrà applicata alle giurisdizioni civili ed amministrative



della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, da un natante o da un aereo utilizzato o di proprietà delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione.

Articolo 13  
(Documenti di identità)

Il Ministero degli Affari Esteri rilascerà una carta di identità ad ognuno dei funzionari dell'Ufficio, così come ai loro familiari, qualora questi ultimi non siano cittadini italiani.

L'Ufficio fornirà regolarmente al Ministero degli Affari Esteri italiano una lista dei suoi funzionari e dei familiari, indicando ogni volta la loro data di nascita, nazionalità e residenza in Italia ed il tipo di incarico di ogni funzionario.

Articolo 14  
(Esenzione da responsabilità)

Resta inteso che la Repubblica Italiana non incorrerà in responsabilità di alcun genere a causa dell'attività dell'Ufficio nel suo territorio, in ragione delle azioni od omissioni dello stesso o di quelle dei suoi agenti che agiscano od omettano di intervenire nell'ambito del loro incarico.

L'Ufficio provvederà ad un'adeguata copertura assicurativa per garantire il risarcimento di ogni danno che possa derivare a terze parti, in conseguenza dell'attività dell'Ufficio della Lega o del suo personale nell'esercizio delle funzioni di competenza.

Articolo 15  
(Previdenza Sociale)

Il personale dell'Ufficio dovrà obbligatoriamente beneficiare di assicurazione sanitaria e previdenziale presso fondi o istituzioni assicurative pubbliche o private dello Stato Italiano o di qualsiasi altro Stato. I relativi contratti saranno comunicati alle autorità italiane competenti.

I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Ufficio nella denuncia annuale dei redditi. Le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono rimborsate dall'Istituto assicurativo prescelto dall'Ufficio o direttamente dall'interessato alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione.

Articolo 16  
(Risoluzione delle controversie)

Ogni controversia tra la Repubblica Italiana e la Lega riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo od ogni questione concernente le relazioni tra la Repubblica Italiana e la Lega che non è stato possibile risolvere attraverso contatti diretti tra le parti sarà sottoposta ad una Commissione di Arbitrato composta di tre membri.

La Repubblica Italiana e la Lega nomineranno un membro della Commissione entro un periodo massimo di tre mesi dalla data di richiesta di arbitrato da parte di una delle due parti.

Se una delle parti non dovesse nominare il proprio membro entro tale periodo di tempo, verrà sostituita all'uopo dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

I membri così nominati eleggeranno un Presidente entro un tempo massimo di tre mesi.

In caso di disaccordo tra i membri riguardo la loro scelta di un Presidente, quest'ultimo sarà nominato, una volta scaduto il periodo di tre mesi di cui al precedente paragrafo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

La Commissione deciderà secondo le proprie norme di procedura.

Articolo 17  
(Emendamenti dell'accordo e denuncia)

Il presente accordo potrà essere emendato od integrato a seguito di consultazioni tenute su richiesta della Repubblica Italiana o della Lega. Ogni emendamento od integrazione sarà deciso di comune accordo.

Il presente accordo viene concluso per un tempo indeterminato.

Esso può essere tuttavia denunciato in ogni tempo da una delle due parti. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la comunicazione alla controparte della volontà di porre fine all'accordo.

Articolo 18  
(Entrata in vigore)

Il presente accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Fatto in Roma il 9 agosto 1995  
in due copie redatte in lingua italiana.

Per il Governo

della Repubblica Italiana

*E. Cinnamara*  
*del Muro*

Per la Lega

degli Stati Arabi

*M. Elwan Mahini*



## Ministero degli Affari Esteri


NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti alla Lega degli Stati Arabi ed ha l'onore di riferirsi all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati Arabi, relativo all'Ufficio di Roma, sottoscritto in Roma il 9 agosto 1995.

Su conforme indicazione del Ministero di Grazia e Giustizia il Ministero degli Affari Esteri propone che l'espressione "i funzionari di prima categoria dell'ufficio ed i loro familiari" riportata all'art. 9 e l'espressione "i funzionari di seconda categoria ed i loro familiari" di cui all'art. 10 debba intendersi far riferimento unicamente al coniuge ed ai figli dei predetti funzionari ai quali soli pertanto si applicano le immunità previste dall'accordo.

Qualora la Lega Araba concordi, la presente nota verbale interpretativa e la risposta costituiranno un protocollo integrativo dell'accordo sottoscritto a Roma il 9 agosto 1995 che entrerà in vigore unitamente alla stesso.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare alla Lega degli Stati Arabi l'espressione della sua più alta considerazione.



Roma, 21 DIC. 1995

Ufficio della Lega degli Stati Arabi  
P.le delle Belle Arti, 6  
00186 R O M A



*Legazione degli Stati Arabi*  
*Riservato di Roma*

جامعة الدول العربية  
بعثة روما

Rif. NO 5 / 4  
Data  
Alleg.

الرقم  
التاريخ  
المرفقات

NOTA VERBALE

La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 21 dicembre 1995 in cui viene citato quanto segue:

"Su conforme indicazione del Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero degli Affari Esteri propone che l'espressione "i funzionari di prima categoria dell'ufficio ed i loro familiari" riportata all'art.9 e l'espressione "i funzionari di seconda categoria ed i loro familiari" di cui all'art.10 debba intendersi far riferimento unicamente al coniuge ed ai figli dei predetti funzionari ai quali soli pertanto si applicano le immunità previste dall'accordo".

La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma esprime il suo accordo ed accettazione della sopra citata Nota Verbale interpretativa che con l'attuale risposta costituiscono un protocollo integrativo dell'Accordo sottoscritto a Roma il 9 agosto 1995.

La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma, nel ringraziare, si avvale dell'occasione per rinnovare gli atti della sua più alta considerazione. *Allof*

Roma, 10 gennaio 1996



On. Ministero degli Affari Esteri

Roma.

